



Nota prot. 378/2025

Oggetto: Disposizione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 520/1955. Ricorso gerarchico.

Con nota del 10 gennaio 2025 (prot. n. 499), l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta individuazione del soggetto competente a decidere i ricorsi avverso i verbali di disposizione emessi dal personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 520/1955.

Tale norma, al 1 comma, attribuisce il potere di disposizione all'Ispettorato del lavoro stabilendo che "Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale". Il successivo comma 2 individua, invece, il soggetto competente a decidere della eventuale impugnazione in via amministrativa, stabilendo che "Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31" .

Tanto premesso, l'Ufficio legislativo ha reinterpretato l'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 520/1955 alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in tema di attività ispettiva, sottolineando che il citato art. 10, comma 2 prevedeva la competenza decisoria in materia di annullamento dei verbali di disposizione al Ministero del Lavoro perché, al momento dell'emanazione della norma, tra dicastero e ispettori vi era un rapporto gerarchico.

In seguito all'emanazione del D.lgs. n. 149/2015, tale rapporto gerarchico è venuto meno, e le attività ispettive, già esercitate dal Ministero del lavoro sono state attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, con la conseguente esclusione della competenza del Ministero del lavoro in ordine ai ricorsi presentati avverso i verbali di disposizione in esame, in quanto "sarebbe distonico riconoscere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un potere latu sensu gerarchico rispetto agli atti adottati da un soggetto con il quale non sussiste un rapporto di gerarchia, neppure impropria, ma una funzione di vigilanza e controllo".



Sulla base di tali argomentazioni, l'Ufficio legislativo ritiene che l'art. 10, comma 2 cit. possa ritenersi implicitamente abrogato, e che di conseguenza l'organo competente a decidere per l'annullamento dei verbali di disposizione emessi ex art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 possa individuarsi nel direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro analogamente a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 124/2004 (recante la disciplina del potere di disposizione del personale ispettivo).

Alla luce dei chiarimenti resi, si rende necessario adeguare la modulistica in uso al personale ispettivo precisando, nell'ambito dei verbali di disposizione emanata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, la possibilità di ricorrere al Direttore dell'Ispettorato di Area Metropolitana o Territoriale del Lavoro.